



Associazione M.F.P.G. Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

SENATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Audizione in occasione dell'esame dei disegni di legge

nn. 1200, 174, 229, 295, 335, 548 e 662 in materia di tutela vittime violenza di genere

MFPG è un'associazione fondata e, in maggioranza, composta da donne che ogni giorno assistono impotenti alla macelleria umana e sociale dei loro affetti più cari: fratelli, mariti o compagni, figli e figlie, nipoti e genitori. Le donne di M.F.P.G. hanno un tratto comune: la marginalità in cui vengono segregate dal cosiddetto "mainstream": un apparato che sovrasta e dirige, con le sue "regole non scritte", l'attuale sistema separativo / divorzile e tutto ciò che ruota intorno alla violenza domestica e di genere. Una matrice culturale e giuridica che dovrebbe rispettare (ma non lo fa) in modo "imparziale" la dignità di tutte le persone che, in determinate condizioni, possono diventare "vittime". Infatti, nonostante il continuo richiamo ai principi delle Pari Opportunità, alla lotta contro gli stereotipi, alle leggi del Diritto Civile e Penale, ogni giorno nascono nuove forme, talvolta occulte, di discriminazione. Non ci può, infatti, essere legge che funzioni, in un qualsiasi tribunale, se non cambiano le "condizioni al contorno" e la "forma mentis" di coloro che applicano la normativa.

Costituzione Italiana - Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione di sesso** [cfr. artt. 29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Richiamando l'articolo 3 della Costituzione Italiana si evince che non dovrebbe essere fatta alcuna "distinzione di sesso" tra chi subisce una violenza riconducibile ad una fattispecie di reato (vittima) e chi, tale violenza, la agisce (carnefice). Affermare, ad esempio, che "la parola di una donna ha più valore della parola di un uomo" costituisce un'aberrazione logica prima ancora che giuridica, frutto di un pre-giudizio al quale certi organi, purtroppo, spesso invece si conformano, subendo un evidente condizionamento. Una legge, a maggior ragione in base a quanto stabilito proprio dalla Costituzione, è per sua natura asessuata e dovrebbe sanzionare, in modo oggettivo e asettico, astenendosi quindi da convincimenti personali e da valutazioni soggettive di stampo moralistico, spesso sconfinanti con l'offesa (ravvisabili purtroppo in tante sentenze), il comportamento delittuoso a prescindere dal genere. E nemmeno il fattore numerico dovrebbe rivestire alcuna rilevanza o peggio, trasformarsi nella ricerca spasmodica di una "giustificazione" (sempre inaccettabile) poiché anche una minoranza merita pari tutela e dignità.



Associazione M.F.P.G. Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

LA CONVENZIONE DI ISTANBUL - “La Convenzione non è di per sé discriminatoria, come alcuni sostengono. Discriminatorio è invece l’uso che se ne fa, specialmente nel nostro Paese” (cit: B. Benedettelli, “50 sfumature di violenza”, Cairo Editore, Milano, 2017, pag.200).

La Convenzione di Istanbul viene spesso citata omettendo che, oltre ad essere focalizzata sulla tutela delle donne contro la violenza (solo maschile?), lo è anche sulla tutela degli uomini contro la violenza femminile. Lo fa già nel preambolo riconoscendo che: *“anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica”*. Concetto ribadito all’art.3 comma 2, laddove designa la violenza domestica senza declinarla in base al genere, ovvero come *“tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*. Non solo: la Convenzione, in ogni sua parte, qualifica le vittime sempre volutamente con un termine neutro (coniugi, partner). Lo stesso termine “genere” viene liberato dal connotato femminile e viene riferito solo a *“ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”*. A riprova che, di base, la succitata Convenzione ha come oggetto tutti coloro che sono vittime di violenza (inclusi i bambini), non soltanto le donne. Significativo è il Capitolo III della Convenzione, dove si chiede che gli stati garantiscano *“un’ampia diffusione presso il vasto pubblico delle informazioni riguardanti le misure disponibili per prevenire gli atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”*. In tale campo di applicazione, si è detto, rientrano a pieno diritto anche gli uomini. Non solo, all’art.15 dello stesso capitolo si richiede il rafforzamento della formazione degli operatori che si occupano di *“prevenzione e individuazione di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli uomini, bisogno e diritti delle vittime”*. Queste formulazioni che si riferiscono ad una tutela paritaria di uomini e donne e al generale campo di applicazione della Convenzione, si ripetono. Il concetto viene ulteriormente confermato dall’art.16 del Capitolo III dove si chiede di *“istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti”*. Ancora, in riferimento a chi commette violenza, non si parla di donne e uomini, con ciò includendo entrambi. Che non si tratti solo di una ripetizione lo si capisce con la lettura degli articoli 20 e 22 del Capitolo IV, dedicati ai processi di recupero e alla rete assistenziale che gli stati devono mettere a disposizione delle vittime, con una ripartizione geografica appropriata e servizi di assistenza professionali. In entrambi gli articoli si parla di *“vittime”* e *“ogni vittima”*, includendo, nel novero concettuale, gli uomini. Non è un fatto irrilevante.



Associazione M.F.P.G.

Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

Ergo: prevedere strutture, centri antiviolenza, sportelli e servizi territoriali riservati alle sole vittime di sesso femminile, è una doppia violazione della Convenzione di Istanbul: sia perché essa richiede servizi per tutte le vittime, sia perché discrimina le vittime maschili.

PROPOSTE

- Si richiede che i P.M. siano maggiormente scrupolosi nel condurre (o far condurre alla P.G. o ad altra Forza dell'Ordine) le indagini in caso di reati penali in ambito familiare basandosi esclusivamente sulle prove raccolte o da raccogliersi celermente (es. filmati di telecamere).
- Si richiede che la Magistratura si astenga dal redigere sentenze contenenti giudizi soggettivi "moralistici" poiché tali stigmatizzazioni (sconfinanti nella distorsione cognitiva) potrebbero trasformarsi in una forma ulteriore di violenza (vittimizzazione secondaria); tenda invece la Magistratura all'oggettiva asettica attribuzione – sufficiente o meno - dei reati ascritti.
- Si richiede che le F.O. delegate alle indagini si astengano da elementi valutativi (che competono solo alla Magistratura) e che, all'atto del deposito della denuncia rilascino alla parte offesa una "ricevuta" degli elementi probatori avuti onde resti traccia del materiale.
- Si richiede che alle F.O. siano forniti adeguati protocolli di intervento e procedure chiare.
- Si richiede che alle F.O. sia offerta una formazione scevra da posizioni di monopolio.
- Si richiede che il ruolo del G.I.P. sia una figura indipendente, separata e distinta dal ruolo P.M.
- Si richiede che non si tenti di risolvere l'eccessivo carico di lavoro di F.O. e Procure con una massiccia archiviazione delle denunce, così sottovalutando situazioni di imminente pericolo.
- Si richiede che non si operi una discriminazione, nel corso delle indagini o nella celerità della trasmissione delle denunce / querele e delle prove, basata sul sesso di vittima e/o carnefice.
- Si richiede una riforma sostanziale del gratuito patrocinio affinché sia concesso davvero a chi ne ha bisogno; che però non venga utilizzato per condurre "liti temerarie" (a spese dello Stato). Anzi, in caso di calunnia e/o diffamazione e/o dichiarazione mendace in atto pubblico, il Magistrato sia obbligato a trasmettere senza indugio gli atti alla Procura competente (con il massimo della pena) e, in caso di gratuito patrocinio, lo stesso sia immediatamente sospeso.
- Si richiede che, soprattutto in caso di sospetta condotta pregiudizievole da parte di un familiare verso un soggetto di minore età, si acconsenta alla presentazione di tutti gli elementi probatori utili, seppur ricavati contravvenendo alla vigente normativa in materia di "privacy".



Associazione M.F.P.G.

Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

RIFORMA DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

- Si richiede che, a fronte di un certo numero di Centri Antiviolenza / Sportelli dedicati esplicitamente alle vittime di sesso femminile presenti su un territorio, debba essercene almeno una quota per le vittime maschili (o per le vittime della violenza agita da donne).
- Si richiede che la richiesta di accreditamento di una struttura come “Centro Antiviolenza” nonché la formazione degli operatori e tutto ciò che vi gravita intorno non sia più subordinata ad eventuali posizioni di monopolio ma segua un altro iter (ancora da definirsi).
- Si richiede una revisione totale dei protocolli attualmente attivati tra i C.A.V., le Procure, le Questure, i Consulenti Familiari ed tutti gli altri soggetti territoriali, generalmente coinvolti.
- Si richiede la dotazione di una carta dei servizi e di un eventuale regolamento / codice deontologico (su base nazionale), nel rispetto dei requisiti di legge (numero telefonico in evidenza da chiamare, un minimo di giorni garantiti di apertura a settimana, l’obbligo di fornire effettivamente il gratuito patrocinio a prescindere dai limiti di reddito della vittima, etc.).
- Si richiede di presentare bilanci rendicontati (se nella struttura vi sono dipendenti o persone che comunque ricevono un compenso per le loro prestazioni professionali).
- Si richiede l’obbligo di fornire una certificazione che attesti l’assenza di eventuali conflitti di interessi da parte dei responsabili e/o dei consulenti del suddetto centro.
- Si richiede la pubblicazione dei curricula professionali degli operatori incaricati.
- Si richiede la presentazione di una rendicontazione annuale delle attività e delle iniziative, del numero di vittime soccorse (con tali si intende: quelle di cui sono stati sostenuti i procedimenti legali gratuitamente e fino all’ultima udienza, ovvero fino alla condanna definitiva o all’assoluzione della persona denunciata, o alla remissione) a fronte dei finanziamenti pubblici o privati ricevuti e del gratuito patrocinio prestato secondo la normativa vigente.
- Si richiede l’obbligo non solo di un fondo accantonato per vittime (senza distinzione di sesso) ma anche di un’effettiva erogazione dello stesso in un certo arco temporale (da definirsi).
- Si richiede la responsabilità civile e penale di eventuali comportamenti scorretti da parte degli operatori e delle eventuali inadempienze rispetto alla normativa vigente.
- Si richiede l’istituzione di un “albo” pubblico dei Centri Antiviolenza (con codice deontologico).
- Si richiede una profonda revisione (normativa nazionale da definirsi) che disciplini diversamente i criteri in base ai quali vengono concessi finanziamenti pubblici ai Centri Antiviolenza / Sportelli (es. non in base al “numero di telefonate di richiesta di aiuto”).



Associazione M.F.P.G. Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

OSSERVAZIONI SUL DDL 1200

In riferimento all'Art. 4

Introduzione dell'art. 387 bis: la pena di 6 mesi, per la violazione degli obblighi, in molti casi non darebbe alcuna sicurezza, soprattutto se passa come ulteriore "reato". Dovrebbe semmai passare con la variazione automatica del provvedimento con la reclusione.

In riferimento all'Art. 5

Corsi di formazione per le Forze dell'Ordine. E' stato firmato un protocollo, da quasi tutti i Comuni Italiani, per il quale la formazione sembrerebbe competere ad una sola entità, di fatto togliendo legittimità a molte altre realtà altrettanto valide e preparate "contro ogni genere di violenza".

In riferimento all'Art. 8

Fondi alle vittime. Dovrebbe esistere un unico opuscolo nazionale (non tanti e diversi opuscoli "privati") che non solo faccia da "regolamento" ai Centri Antiviolenza / Sportelli, ma sia d'immediata informazione e percezione per le vittime dei propri diritti: come il poter attingere a dei fondi (non sembra ma pochissimi/e ne sono a conoscenza) e il poter usufruire del gratuito patrocinio.

In riferimento all'Art. 10 (Art. 613 ter)

Si prevede il reato qualora sia la persona offesa a fare querela (limite superato in altre fattispecie di reati: ovvero chiunque a conoscenza dei fatti può sporgere querela e, in valutazione del tipo di reato, dovrebbe essere d'obbligo); inoltre è previsto un termine per fare querela di appena 6 mesi, quando questa tipologia di reati si sviluppa in tempi molto più lunghi (anzi: la vittima, di solito, è l'ultima a venirne a conoscenza, magari anche dopo anni). Soprattutto nei reati di persecuzione e diffamazione a mezzo "social network" mancano delle procedure adeguate che celermente possano consentire l'accesso ai server (spesso ubicati all'estero). E' necessario prevedere un rafforzamento nell'ambito della tutela della "reputazione in rete", con particolare riguardo alle persone di minore età. E' urgente e necessario un potenziamento degli uffici e degli strumenti a disposizione della Polizia Postale.

In riferimento all'Art.12

Perché tale aggravante viene prevista solo per il viso? E' del tutto soggettivo. Se qualcuno lancia acido (o altro) deturpando il resto del corpo, rendendo una persona inabile, non è forse grave? L'aggravante può esserci a condizione che non diventi un fattore esimente per altre parti menomate.



Associazione M.F.P.G. Movimento Femminile per la Parità Genitoriale

In riferimento all'Art. 15 (Art. 1bis)

La parte offesa non solo deve essere informata dell'eventuale scarcerazione ma deve essere informata PRIMA della scarcerazione in modo che possa mettersi in sicurezza.

In riferimento all'Art. 20

Spesso accade che una persona che viene condannata risulti “nullatenente” dunque non in grado di corrispondere l'eventuale somma riconosciuta alla/e vittima/e a titolo di risarcimento del danno subito. Ciò si traduce in una sostanziale “*giustizia solo sulla carta*” o meglio: una “*beffa*”. Per mettere fine a situazioni di indigenza “*create ad arte*” o peggio, per non diffondere la convinzione che si possano agire reiteratamente condotte persecutorie o violente, data la sostanziale impunità di cui sopra, si propone quanto segue. Nei casi in cui la persona condannata non disponga della liquidità sufficiente a coprire il risarcimento stabilito, lo Stato, tramite la Magistratura, predisponga – tenendo conto delle capacità individuali e dello stato di salute – che la persona condannata (senza distinzioni di sesso) sia obbligata a risarcire la/le vittima/e (senza distinzioni di sesso) con una prestazione per lavori socialmente utili (ovvero: la persona condannata dovrà lavorare per un “soggetto” - come potrebbe essere, ad esempio, un Comune che ha bisogno di riparare le buche stradali - individuato in un pubblico elenco, da predisporci; tale soggetto a sua volta provvederà, mensilmente, a versare alla/e vittime l'importo monetario corrispondente al lavoro prestato dalla persona condannata) fino alla totale estinzione del debito. Il soggetto che svolge il ruolo di “tramite” potrà, a sua volta, usufruire di incentivi o agevolazioni, ad esempio di tipo fiscale / erariale (da predisporci). Nella fattispecie in cui la persona condannata rifiutasse di adempiere alla prestazione proposta, salvo diversa controproposta presentata dalla persona condannata, eventualmente valutabile, sia mutato il risarcimento economico in reclusione.

CONCLUSIONE

Se ad un essere umano non si crede... anzi gli si ride in faccia; se il dolore viene minimizzato e la paura sottovalutata, se la sete di giustizia viene calpestata... come potete pensare che tutto ciò sia sopportabile? Qui c'è in gioco qualcosa di più alto ... e quel qualcosa ha un nome: si chiama DIGNITA'.

Adriana Laura Clara Tisselli (Presidente M.F.P.G.)

in rappresentanza del Movimento Femminile per la Parità Genitoriale